



**CONFINDUSTRIA**  
Emilia-Romagna

---

**COMMISSIONE ASSEMBLEARE**  
"Territorio, Ambiente, Mobilità"

**PROGETTO DI LEGGE**

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E  
DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI  
IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI  
RINNOVABILI NEL TERRITORIO  
REGIONALE**

---

**UDIENZA CONOSCITIVA**

**Bologna, 25 marzo 2026**

***Paolo Giovarruscio***

***Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi***

***Confindustria Emilia-Romagna***



## L'INCIDENZA DEL QUADRO GEOPOLITICO INTERNAZIONALE

Prima di entrare nel merito del testo, si evidenzia l'esigenza di collocare il progetto di legge oggetto dell'audizione all'interno del più ampio quadro geopolitico internazionale, oggi segnato da una rilevante e persistente instabilità.

Appare, in particolare, utile richiamare il livello di fabbisogno energetico della Regione Emilia-Romagna, che si caratterizza per un'elevata intensità dei consumi.

Nel solo 2024, infatti, i consumi complessivi di energia elettrica hanno raggiunto i **27.081,2 GWh**, di cui circa il **47%** (12.618,1 GWh) riconducibili al comparto industriale; mentre, con riguardo al consumo di gas per la stessa annualità, si registrano circa **86.557 GWh** consumati, di cui **quasi 1/3** è riconducibile all'industria; dati particolarmente pregnanti, che evidenziano come il tema energetico incida in modo diretto e strutturale sul sistema produttivo regionale.

In questo senso, le recenti tensioni in Medio Oriente stanno già determinando un aumento significativo dei costi energetici, con ricadute dirette sul sistema industriale regionale.

Un primo tentativo di stima, da considerare con la dovuta cautela in ragione dell'elevata incertezza, volatilità e variabilità che caratterizza le materie prime energetiche, evidenzia come gli aumenti dei prezzi registrati dopo le prime settimane del conflitto, rispetto al mese di febbraio, potrebbero portare la bolletta energetica dell'industria regionale ad un aumento complessivo di circa **800mln/€** a parità di consumi dell'anno 2024<sup>1</sup>. Si tratta di variazioni estremamente significative, che incidono in modo diretto sui costi di produzioni delle imprese e, conseguentemente, sulla loro competitività.

Stima del costo della bolletta energetica per l'Emilia-Romagna		
<b>Industria ER</b>		costo bolletta elettrica
consumo di energia elettrica 2024 (MWh) <sup>°</sup>	12.618.100,00	
PUN medio mensile feb 2026 (€/MWh)*	114,41	1.443.636.821,00
PUN medio mensile marzo 2026 (€/MWh)*	144,80	1.827.100.880,00
	maggior costo	383.464.059,00
<b>Industria ER</b>		costo bolletta gas
consumo di gas 2024 (MWh) <sup>°°</sup>	25.085.963,93	
prezzo gas mensile feb 2026 (€/MWh)**	35,09	880.266.474,13
prezzo gas mensile mar 2026 (€/MWh)**	51,02	1.279.885.879,45
	maggior costo	399.619.405,33
<b>Bolletta energia e gas</b>		<b>783.083.464,33</b>
<sup>°</sup> elaborazioni Confindustria ER su dati TERNA		
<sup>°°</sup> elaborazioni Confindustria ER su dati Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica		
* PUN Index GME (€/MWh)		
** IG Index GME al 24 marzo 2026 (€/MWh)		

<sup>1</sup> Nella tabella che segue si considera il consumo di energia elettrica e il consumo di gas dell'industria dell'Emilia-Romagna nel 2024. A ciascuna fonte energetica si applica il prezzo medio mensile registrato a febbraio 2026 e il prezzo medio mensile di marzo 2026 stimato alla data del 24 marzo 2026 (in uno scenario che presuppone il perdurare del conflitto e che i prezzi continuino a crescere).


Ebbene, tali dati non possono essere sottovalutati.

L'esperienza dello shock energetico conseguente alla guerra in Ucraina – i cui effetti sono ancora tuttora evidenti – ha dimostrato con chiarezza come la dipendenza energetica comporti costi economici difficilmente sostenibili nel medio-lungo periodo.

## LO STATO DELL'ARTE DELLE RINNOVABILI IN EMILIA-ROMAGNA

Ad oggi, l'Emilia-Romagna risulta ancora significativamente distante dall'obiettivo di indipendenza energetica che le fonti rinnovabili potrebbero favorire. Con riferimento alla quota di energia elettrica prodotta da FER, nel 2024 la Regione si attesta al **31,7%**, collocandosi tra le ultime a livello nazionale, a fronte di una media italiana pari al **47,6%**.

### Quota di FER nella produzione di energia elettrica (%) (2024)




Fonte: elaborazioni Confindustria Emilia-Romagna su dati Terna

Si rileva, dunque, un divario significativo, che evidenzia come il margine di crescita per il territorio regionale sia ancora ampio e, al tempo stesso, come sia necessario adottare strumenti normativi realmente efficaci per colmare tale ritardo.

In questo scenario, il fotovoltaico assume un ruolo centrale, in quanto rappresenta una delle leve principali per incrementare in tempi rapidi la capacità installata da fonti rinnovabili sul territorio regionale,

La quota di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici rappresenta nel 2024 il **15,2%** del totale di produzione complessiva, poco sopra la media regionale italiana, pari a **13,3%**.

### Quota di fotovoltaico nella produzione di energia elettrica (%) (2024)




Fonte: elaborazioni Confindustria Emilia-Romagna su dati Terna

I trend di crescita registrati negli ultimi anni non possono considerarsi sufficienti se l'obiettivo principale resta quello dell'autonomia energetica della Regione. Basti pensare che, nel quinquennio 2020-2025, la quota di fotovoltaico è passata dal **10,2%** al **15,2%**, mentre le altre fonti rinnovabili mostrano dinamiche ancora più deboli e, in alcuni casi, addirittura regressive.

La produzione idroelettrica registra un incremento ancor più contenuto, passando appena dal **4,1%** al **5,3%**, a conferma di uno sviluppo che fatica a decollare nonostante il potenziale esistente; un potenziale, peraltro, strettamente connesso al tema strategico degli invasi, di cui era già stata evidenziata, anche da parte del sistema industriale regionale, l'esigenza di un'accelerazione degli interventi, al fine di valorizzare una risorsa che può contribuire in modo stabile e programmabile alla produzione energetica.

Ma ancor più significativo è il dato relativo alle bioenergie, che evidenziano una contrazione, passando dal **12,6%** al **10,6%**. È un elemento che merita attenzione, in quanto le bioenergie rappresentano, per loro natura, una fonte programmabile e stabile, capace di contribuire non solo alla produzione energetica, ma anche all'equilibrio complessivo del sistema, affiancando fonti non programmabili come il fotovoltaico. La riduzione della loro incidenza nel mix energetico regionale può, quindi, essere letta come il segnale di una difficoltà strutturale nello sviluppo e nel mantenimento di questa filiera, che in Emilia-Romagna presenta invece caratteristiche

potenzialmente favorevoli, anche in ragione della forte integrazione con il comparto agricolo e agroindustriale.



Fonte: elaborazioni Confindustria Emilia-Romagna su dati Terna

Il quadro che emerge ci restituisce con evidenza e chiarezza la necessità di un'accelerazione decisa.

Per tale motivo, il progetto di legge in esame può rappresentare un volano fondamentale non solo per rafforzare la sicurezza energetica e accelerare il percorso di decarbonizzazione, ma anche per avanzare in modo concreto verso l'obiettivo strategico dell'indipendenza energetica del territorio regionale. In particolare, lo sviluppo delle fonti rinnovabili può favorire modelli di autoproduzione e autoconsumo solo se accompagnato da un quadro normativo realmente orientato in questa direzione, costruito in modo tale da non introdurre ostacoli o rigidità ulteriori, ma, al contrario, da favorire una rapida diffusione degli impianti, valorizzando tutte le opportunità disponibili e contribuendo concretamente a colmare il divario esistente.

\*\*\*

## NEL MERITO

In via preliminare, si ritiene opportuno esprimere un apprezzamento per l'impostazione generale del provvedimento, che si colloca in modo coerente all'interno degli obiettivi, ormai non più rinviabili, di sviluppo delle fonti rinnovabili e di rafforzamento della sicurezza energetica del territorio. Sotto questo profilo, è certamente condivisibile l'obiettivo di promuovere la massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come appare particolarmente significativo il traguardo individuato in termini di incremento della potenza installata al 2030, quantificato in circa 10 GW, che

testimonia la volontà di imprimere un'accelerazione concreta al percorso di transizione energetica regionale.

Allo stesso modo, si valuta positivamente l'intento di rafforzare il sistema produttivo interno, anche attraverso meccanismi che riconoscano una priorità alle imprese già insediate sul territorio regionale e che si trovano oggi nella necessità di affrontare, in tempi rapidi, un percorso di transizione energetica complesso e oneroso. È un'impostazione che coglie un'esigenza reale del tessuto industriale e che va nella direzione di coniugare gli obiettivi ambientali con quelli di competitività e sviluppo.

Ciò premesso, le osservazioni che seguono intendono offrire un contributo costruttivo e propositivo al dibattito sulla legge in esame, evidenziando i principali profili che, come Confindustria Emilia-Romagna, si ritiene opportuno segnalare ai fini di un più equilibrato contemperamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti.

In quest'ottica, è utile richiamare, quale coordinate di carattere generale, un elemento di inquadramento giuridico che appare difficilmente superabile.

I principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, già a partire dal 2012, affermano in modo costante che le Regioni non possono introdurre divieti generalizzati all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, neppure in forma indiretta o surrettizia. In particolare, con riferimento alla disciplina delle aree idonee e non idonee, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 134/2025 ha chiarito che l'individuazione tramite legge delle predette aree non può tradursi in un divieto automatico. Al contrario, con specifico riferimento alle aree non idonee, ha precisato che essa «equivale a indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata, ancorché sulla base di un'istruttoria adeguata e di una motivazione rafforzata».

Ne consegue che il potere regionale di individuazione delle aree idonee deve essere letto in chiave programmatica e orientativa, e non come immediatamente precettivo. Si tratta, in altri termini, di una valutazione di primo livello, che esprime una probabilità – seppur elevata – circa l'esito del procedimento, ma che non può sostituirsi alla valutazione puntuale che deve essere compiuta, caso per caso, nell'ambito del procedimento autorizzativo.

#### ➤ **Sulla nozione di «cave ripristinate» (art. 2, co. 1, lett. b))**

La proposta di legge regionale definisce le «cave ripristinate» come ambiti interessati da attività estrattiva e ripristinati da meno di 10 anni, richiamando la l. r. 18 luglio 1991, n. 17.

A tal proposito, si rileva come tale vincolo temporale non trovi riscontro nella normativa nazionale, dal momento che il D.lgs. n. 175/2025 utilizza una definizione più ampia,

limitandosi a considerare “cave e miniere cessate” quelle «non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento».

Il limite dei 10 anni, quindi, rischia di escludere automaticamente aree effettivamente disponibili e idonee per impianti da fonti rinnovabili, riducendo in modo non necessario il perimetro delle superfici che le imprese potrebbero utilizzare per sviluppare soluzioni energetiche sostenibili o interventi di rigenerazione territoriale.

### ➤ Sulla nozione di «impianti industriali e stabilimenti» (art. 2, co. 1, lett. c))

Entrando nel merito del testo, la prima riflessione che si intende proporre riguarda la definizione di «*impianti industriali e stabilimenti*», che rappresenta un nodo particolarmente rilevante. La legge regionale, infatti, adotta una nozione più restrittiva rispetto al quadro normativo nazionale, limitandola agli impianti che svolgono attività inserite in un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene ovvero a quelli che dispongono di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Una simile impostazione solleva una serie di criticità.

In primo luogo, essa introduce, seppur indirettamente, uno di quegli effetti di preclusione generalizzata che la giurisprudenza costituzionale ha più volte ritenuto non ammissibili. Restringendo, infatti, la nozione rispetto al quadro nazionale, si finisce per escludere automaticamente una pluralità di impianti e stabilimenti che, pur legittimamente qualificabili come tali secondo la normativa statale, non rientrano nella definizione regionale, determinando un effetto limitativo che può incidere concretamente sulla possibilità di realizzare impianti da fonti rinnovabili.

In secondo luogo, la definizione non appare coerente, come si diceva, con l'evoluzione della disciplina nazionale. Il riferimento è, segnatamente, al D.l. n. 175/2025 e al D.lgs. n. 152/2006, il cui art. 268, co. 1, lett. h) e l), adotta una nozione più ampia di impianto e stabilimento industriale, ricomprendendo complessi unitari e stabili in cui sono presenti uno o più impianti o sistemi autonomi, inseriti anche in cicli produttivi più ampi o comunque funzionali allo svolgimento di attività produttive o operative. Ne consegue che, il richiamo alla lett. l) del T.U.A. – già valorizzato anche dal D.lgs. n. 190/2024 – consente di includere nella nozione di impianto industriale anche dispositivi o sistemi autonomi che operano all'interno di filiere articolate o che svolgono funzioni di servizio. Si tratta di un'interpretazione che amplia coerentemente la platea dei soggetti, senza compromettere i presidi di controllo e tracciabilità. Va, del resto, considerato che anche alcune imprese del settore dei servizi possono rientrare nella nozione di stabilimento di cui trattasi. Ciò avviene, in particolare, quando esse impiegano impianti o dispositivi fissi in grado di produrre effetti ambientali significativi. Si pensi, ad esempio, a infrastrutture ad alta intensità energetica, a laboratori tecnici o ad attività industriali di stampa: in

questi casi, pur trattandosi di servizi, l'operatività aziendale comporta impatti concreti sull'ambiente, giustificando l'inquadramento come stabilimento. Invero, tali impianti, operando in modo autonomo all'interno di cicli più ampi, generano scarichi rilevanti ai fini della normativa ambientale, ma non per questo sono per forza sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In ragione di questa ricostruzione, sembra emergere una evidente contraddizione interna alla normativa proposta: se, da un lato, si intende favorire la massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili privilegiando contesti già antropizzati, dall'altro la definizione restrittiva di «impianti industriali e stabilimenti» finisce per escludere una quota significativa di soggetti che operano proprio in tali ambiti.

La conseguenza è quella di limitare l'accesso allo sviluppo delle rinnovabili proprio a quelle realtà che, per localizzazione e caratteristiche, risultano comunque coerenti con le finalità della legge, con un effetto potenzialmente riduttivo del potenziale installabile e, quindi, in contrasto con gli obiettivi di diffusione di modelli di autoproduzione e autoconsumo.

➤ **Sulla definizione delle «zone di protezione dei siti UNESCO» (art. 2, co. 1, lett. e))**

Per quanto riguarda la definizione relativa alle aree UNESCO, la proposta di legge regionale estende la nozione alle zone *core* e alle zone *buffer* dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale.

A riguardo, si osserva che, nella normativa nazionale, il riferimento è sempre stato limitato alle sole zone di protezione UNESCO, senza includere le aree *buffer*.

Ne consegue che l'estensione alle zone *buffer* comporterebbe una significativa riduzione delle superfici disponibili per l'installazione di impianti agricoli e per soluzioni integrate di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali impianti, infatti, spesso si configurano come interventi di agrivoltaico, in grado di garantire una convivenza tra attività produttive e tutela paesaggistico-ambientale, con effetti positivi di mitigazione degli impatti sul territorio.

➤ **Sulla correlazione tra richiedente e responsabile dell'inquinamento di un'area (art. 3, co. 1, lett. a))**

Un ulteriore profilo di criticità riguarda la previsione secondo cui la qualificazione di idoneità delle aree sarebbe subordinata al fatto che il richiedente non risulti responsabile di eventuali fenomeni di inquinamento.

Fermo restando che si condivide il principio, la disposizione, così come formulata, rischia di generare importanti ritardi in sede autorizzatoria e di produrre effetti disincentivanti

per il recupero e la valorizzazione di siti già compromessi. Invero, l'introduzione di un elemento soggettivo di questo tipo si presta a difficoltà operative concrete: in contesti caratterizzati da successioni proprietarie o da trasformazioni d'uso nel tempo, l'individuazione certa del responsabile dell'inquinamento richiede spesso complesse verifiche tecniche o accertamenti giudiziali. In assenza di una determinazione definitiva, sussiste la concreta prospettiva che la responsabilità venga presuntivamente attribuita all'attuale proprietario o detentore, penalizzando operatori che abbiano acquisito l'area in buona fede e intendano promuoverne la riqualificazione attraverso interventi coerenti con gli obiettivi di transizione energetica e rigenerazione territoriale.

Inoltre, la previsione introduce potenziali interferenze con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, come stabilito dall'art. 117, co. 2, lett. s), Cost. La responsabilità per contaminazione, infatti, e gli obblighi conseguenti di bonifica o messa in sicurezza sono già regolati in maniera organica dal Titolo V della Parte quarta del D.lgs. n. 152/2006, che stabilisce presupposti, criteri di imputazione e procedure di accertamento, riservando alle autorità competenti le relative determinazioni. Inserire nella norma regionale una condizione fondata sull'assenza di responsabilità dell'istante comporta, di fatto, che l'amministrazione regionale debba svolgere valutazioni che interferiscono con un procedimento di competenza statale, con il rischio di duplicazioni o anticipazioni non autorizzate.

#### ➤ **Sull'utilizzo delle aree aventi destinazione agricola (art. 4)**

Un ulteriore profilo di criticità riguarda la disciplina dell'utilizzo della superficie agricola. La legge regionale si colloca sulla soglia minima prevista dalla normativa nazionale per la quota di SAU destinabile agli impianti da fonti rinnovabili – pari allo 0,8% a livello regionale e al 2% a livello comunale – prevedendo la possibilità per i Comuni di derogare in aumento quest'ultimo limite mediante apposita delibera.

Tale soluzione presenta, tuttavia, alcune problematiche.

Anzitutto, va ricordato che, ai sensi del Reg. UE 2018/1091, è intesa come SAU la superficie utilizzata per l'agricoltura, comprendente seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati. Proprio quest'ultima locuzione introduce un criterio di natura residuale, che tende a ricomprendere nella nozione qualsiasi terreno astrattamente classificabile come agricolo.

Nondimeno, l'elemento centrale della definizione è rappresentato dal concetto di utilizzo: ciò che rileva non è tanto la classificazione formale del terreno, quanto il suo effettivo sfruttamento a fini agricoli. L'effetto è che possono esistere superfici formalmente agricole, ma caratterizzate da scarso rendimento o da condizioni tali da non essere concretamente utilizzate per finalità produttive.

In questo senso, la scelta di fissare a livello regionale la percentuale di SAU sulla soglia minima prevista dalla normativa nazionale rischia di produrre un effetto ulteriormente restrittivo, andando a comprimere non solo il perimetro dei terreni effettivamente utilizzati, ma anche quello, più ampio, dei terreni solo astrattamente qualificabili come agricoli.

Andrebbe, pertanto, valutato un approccio alternativo, che può svilupparsi in due direzioni: da un lato, attraverso una revisione in aumento della percentuale fissata; dall'altro, in modo più pragmatico, mediante l'individuazione di criteri oggettivi che consentano di escludere dal computo della SAU quelle superfici che, pur formalmente agricole, non risultano effettivamente utilizzate o presentano caratteristiche tali da renderne marginale o inefficiente l'impiego produttivo<sup>2</sup>. In questo modo si garantirebbe un bilanciamento più efficace tra tutela del suolo agricolo e sviluppo delle fonti rinnovabili, evitando effetti distorsivi derivanti da un'applicazione meramente formale della definizione.

Proseguendo, si aggiunge un ulteriore elemento di criticità di natura più strettamente giuridica.

Il co. 3 dell'art. 4 prevede, al raggiungimento della soglia dello 0,8%, un divieto generalizzato di utilizzo delle superfici agricole, disponendo il rigetto delle nuove istanze. Una previsione di questo tipo appare problematica nel quadro dei principi già richiamati della giurisprudenza costituzionale. Come evidenziato, infatti, la funzione della legge regionale è quella di individuare le aree idonee, mentre le restanti aree devono essere considerate come "ordinarie", e quindi comunque suscettibili di valutazione caso per caso nell'ambito del procedimento autorizzativo.

In questo quadro, si deve inoltre ribadire come la normativa nazionale – e, nella specie, il D.lgs. n. 190 del 2024 – non preveda una soglia massima oltre la quale non sia più possibile autorizzare nuove iniziative, ma si limiti a individuare un intervallo entro il quale le Regioni possono esercitare la propria discrezionalità nell'individuazione di ulteriori aree idonee. La scelta di trasformare tale parametro in un limite rigido e invalicabile, accompagnato da un effetto automatico di rigetto delle istanze, si traduce quindi in un irrigidimento non richiesto dal legislatore statale, alterando il corretto equilibrio tra livello nazionale e regionale nella definizione delle politiche energetiche.

#### ➤ **Sul cumulo di impianti alimentati a fonti FER (art. 6)**

---

<sup>2</sup> Tali superfici possono comprendere, a titolo esemplificativo: terreni incolti o abbandonati; superfici a basso rendimento agricolo; aree frammentate, intercluse o di difficile accesso; porzioni già antropizzate o soggette a usi non agricoli prevalenti; terreni oggetto di interventi di bonifica o di recupero ambientale; e, più in generale, aree funzionali a modelli di autoproduzione energetica in prossimità di siti produttivi, in quanto direttamente collegate agli obiettivi di decarbonizzazione e competitività industriale.

Con riferimento alla disciplina del cumulo degli impianti, si ritiene opportuno segnalare un'esigenza di maggiore chiarezza definitoria, segnatamente con riguardo al rapporto tra relazione illustrativa, che utilizza il concetto di «aree contigue», e l'articolato, che invece richiama quello di «aree confinanti», utilizzati per individuare le fattispecie in cui opera il cumulo delle istanze.

La prima espressione, più della seconda, si presta a diverse possibili interpretazioni; non sembra, infatti, pacifico se per impianti «contigui» debbano intendersi esclusivamente impianti fisicamente adiacenti ovvero anche impianti semplicemente situati in prossimità tra loro, oppure ancora impianti che, pur non essendo territorialmente confinanti, condividono elementi tecnici rilevanti, quali il medesimo punto di connessione alla rete o altre infrastrutture comuni.

In questo senso, appare utile valorizzare il dettato normativo statale di cui all'art. 6, co. 3, D.lgs. n. 190/2024, che definisce un progetto come unico quando esso contempri più interventi relativi alla medesima fonte, localizzati in «aree vicine» e riconducibili a «uno stesso centro di interessi». Si tratta di una formulazione più ampia e al tempo stesso più aderente alla realtà operativa, che consente di superare una lettura meramente fisico-spaziale della contiguità, introducendo, invece, un criterio sostanziale fondato sia sulla prossimità territoriale, sia sull'unitarietà economico-funzionale dell'iniziativa.

Nella stessa prospettiva, si segnala, inoltre, che il richiamo contenuto nel testo all'art. 8, co. 3, D.lgs. n. 190/2024 appare non del tutto coerente con la materia disciplinata, potendo configurarsi come un refuso. Il riferimento più pertinente sembra, infatti, essere il già richiamato art. 6 del medesimo decreto, che disciplina espressamente il cumulo degli impianti.

Si rileva, infine, che la previsione attuale, distinguendo i criteri applicativi a seconda che l'intervento sia assoggettato ad attività libera ovvero a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), rischia di invadere le competenze statali in materia di disciplina dei procedimenti autorizzativi e di regime amministrativo degli impianti energetici. Tale distinzione potrebbe, d'altronde, incidere sull'applicazione di principi e soglie già definiti dal legislatore nazionale, interferendo con una materia riconducibile alla competenza concorrente e con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato.

#### ➤ **Sugli impianti fotovoltaici a terra (art. 9)**

Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la disciplina di cui all'art. 9, che introduce un meccanismo di priorità per l'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo.

L'efficacia operativa di tale previsione richiede alcune precisazioni.

In primo luogo, va considerato che la priorità presuppone comunque la disponibilità giuridica dell'area da parte del proponente, quale condizione necessaria per l'avvio del procedimento. In assenza, però, di un chiarimento puntuale sulla portata della priorità riconosciuta, il rischio è che essa rimanga di difficile applicazione. Sarebbe, infatti, opportuno specificare se tale priorità incida sull'ordine di trattazione delle istanze, sull'accesso alle quote di superficie agricola disponibile o sull'eventuale formazione di graduatorie in caso di saturazione del contingente. In particolare, tale criterio di priorità non dovrebbe tradursi in un rallentamento o in una penalizzazione dei procedimenti relativi a soggetti che, pur non rientrando nella categoria degli autoconsumatori, abbiano già acquisito la disponibilità delle aree e intendano avviare gli *iter* autorizzativi.

Sempre nell'ambito del medesimo articolo, il combinato disposto tra articolato e relazione illustrativa introduce, alla lett. a), una definizione in termini percentuali del concetto di "prevalenza", individuandola nella soglia del 50,01%.

Tale scelta merita una riflessione critica.

Il concetto di prevalenza, infatti, non trova un espresso fondamento nella disciplina nazionale di riferimento, che si limita a promuovere l'autoconsumo quale principio generale, senza introdurre soglie quantitative rigide. Sotto il profilo sistematico, la normativa statale individua l'autoconsumo come elemento qualificante dell'intervento, ma non richiede che esso assuma carattere "prevalente" in senso numerico.

Peraltro, la prevalenza dell'autoconsumo appare già implicitamente insita nella struttura delle lett. a) e b), che individuano come beneficiarie imprese direttamente collegate all'area di installazione o insediate nel medesimo ambito produttivo. In tali casi, la destinazione prioritaria dell'energia prodotta rappresenta un elemento strutturale della fattispecie, rendendo superflua un'ulteriore qualificazione in termini percentuali.

Va, inoltre, considerato che, nella maggior parte dei casi, per un'impresa manifatturiera raggiungere un autoconsumo prevalente pari almeno al 50% risulta estremamente difficoltoso. La realizzazione di impianti in grado di coprire tale quota richiederebbe estese superfici di strutture edificate o ampi terreni disponibili, condizioni in larga parte – se non sempre – incompatibili con la distribuzione reale delle attività produttive e con la disponibilità di aree industriali.

Si aggiunga, poi, che il mantenimento di tale soglia potrebbe generare criticità applicative nei casi in cui, per ragioni tecniche o di mercato – quali variazioni dei consumi aziendali, stagionalità della produzione o oscillazioni dei prezzi dell'energia – non sia possibile garantire in modo costante il rispetto del requisito quantitativo, pur in presenza di un impianto chiaramente orientato all'autoconsumo.

L'introduzione, a livello regionale, di una soglia non prevista dalla fonte primaria rischia quindi di determinare un irrigidimento non coerente con il quadro normativo sovraordinato, configurando una disciplina potenzialmente più restrittiva rispetto ai principi nazionali di promozione delle fonti rinnovabili.

Andando oltre, ulteriori criticità emergono, infine, con riferimento alla lett. c) del medesimo articolo, che, nella formulazione attuale, sembra rendere di fatto impraticabile l'istituto dell'autoconsumo diffuso in una pluralità di casi concreti. Nello specifico, la disposizione non tiene adeguatamente conto del fatto che le configurazioni di autoconsumo rilevanti ai sensi della normativa statale si fondano sull'appartenenza alla medesima cabina primaria, la quale non coincide necessariamente con i confini amministrativi regionali. Ne deriva che imprese ubicate in territori appartenenti a Regioni diverse, ma connesse alla medesima infrastruttura di rete, potrebbero essere escluse dal perimetro applicativo della norma regionale, nonostante condividano i presupposti tecnico-funzionali richiesti a livello nazionale.

➤ **Sul raggio di approvvigionamento degli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano (art. 13, co. 1)**

La proposta di legge prevede attualmente un raggio massimo di approvvigionamento di 30 km per gli impianti destinati alla produzione di energia da biogas e biometano. Questa scelta, volta a garantire un utilizzo locale delle biomasse e a limitare l'impatto ambientale dei trasporti, sembra, tuttavia, introdurre vincoli eccessivamente stringenti.

Non va trascurato come la limitazione spaziale possa comportare difficoltà pratiche nella reperibilità degli scarti agricoli, zootecnici o agroindustriali, fondamentali per il funzionamento degli impianti; ciò potrebbe tradursi in incrementi dei costi di approvvigionamento, riduzione della continuità operativa e, più in generale, in una minore sostenibilità economica e competitività degli operatori.

Oltre quanto sopra, un raggio così delimitato rischia anche di limitare il contributo effettivo della filiera biogas/biometano al mix FER regionale, riducendo la capacità dell'impianto di generare energia rinnovabile in modo efficiente e coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e di autonomia energetica della Regione.

Si suggerisce, pertanto, di valutare criteri di flessibilità, come l'adozione di una distanza indicativa o graduata in relazione alla disponibilità effettiva di biomassa, alle caratteristiche dell'impianto e alle peculiarità del territorio, in modo da preservare la sostenibilità tecnica ed economica degli investimenti e massimizzare il contributo della risorsa biogas/biometano alla transizione energetica regionale.